



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "BARBARA RIZZO"

Via Umberto I n°3 – 00060 - FORMELLO

☎ 06/90194610

☎ 06/90140042

✉ rmic88500x@istruzione.it

💻 www.icbarbararizzo.edu.it

C.F. 97197390582 - Codice Mecc. RMIC88500X - XXXI Distretto



Circ. n.. 88

Al personale docente, agli alunni e ai genitori classi III
Scuola Secondaria di I Grado
Ai genitori
e. p. c. a tutto il personale docente e ATA

Al DSGA

Al sito WEB

OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

Si trasmette l'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo dell'Istruzione per il corrente anno scolastico 2021-2022.

L'ordinanza definisce il modo nel quale saranno espletati gli esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Detta Ordinanza Ministeriale prevede che gli esami debbano svolgersi nel periodo compreso tra il giorno 8 giugno 2022 (o dal termine delle lezioni secondo i rispettivi calendari regionali) e entro il 30 giugno 2022.

Caratteristiche per l'ammissione all'esame

Per essere ammessi all'esame di Stato gli alunni:

- devono essere in regola con la frequenza scolastica ovvero devono aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e dai rispetti Consigli di Istituto, anche, eventualmente, facendo riferimento alle specifiche condizioni collegate all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998;

- aver raggiunto un adatto conseguimento dei livelli di apprendimento e di competenze. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può eventualmente disporre la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo.

Il voto di ammissione all'Esame di Stato

Il voto di ammissione all'Esame di Stato è disciplinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 5, del Dlgs 62/2017. Rispetto al vigente decreto Ministeriale che disciplina l'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione (DM 741/2017) viene meno la prova scritta per le lingue straniere.

Prove d'esame: scritti, colloquio e discipline

L'esame di Stato conclusivo del I Ciclo di studi per l'anno 2022-2023 è costituito da:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del DM 741/2017;
- colloquio orale, ai sensi dell'art. 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Candidati privatisti ai sensi dell'art. 3 del DM 741/2017

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato conclusivi del I Ciclo, ai sensi dell'art. 3 del DM 741/2017, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste della presente ordinanza. Per loro non è previsto il rilascio della certificazione delle competenze.

La valutazione finale dei candidati privatisti

La valutazione finale dei candidati privatisti è deliberata dalla commissione d'esame, su proposta della sottocommissione; viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

Prove INVALSI

Gli alunni frequentanti l'istituto partecipano, parimenti, alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (prove INVALSI), nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo dovessero consentire. La mancata partecipazione non è rilevante in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

La certificazione delle competenze

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Situazione epidemiologica – misure di sicurezza

L'ordinanza prevede che, in caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Visione della circolare e comunicazione ai privatisti

Si invitano i docenti delle classi III a prendere visione dell'ordinanza ministeriale allegata e a voler informare i genitori sulle modalità di svolgimento delle prove di esame.

Si allega Ordinanza Ministeriale

Dirigente Scolastico

prof.ssa Filomena BARBATO

